

Provvedimenti Corte Costituzionale

CORTE COSTITUZIONALE CANCELLERIA - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme, integrative del 16 marzo 1956.

Ricorso n. 40 depositato il 24 aprile 2003

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ha per legge domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12

nei confronti della

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore

avverso

la legge regionale n. 2 dell'11.2.2003 (pubbl. nel BUR n. 8 del 17/2/2003), recante "Intolleranza alimentare - ristorazione differenziata nella pubblica amministrazione-istituzione - osservatorio regionale" a seguito ed in forza

della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 4.4.2003 che ha deciso l'impugnativa della legge regionale di cui sopra (estratto dalla quale verrà depositata coi presente ricorso).

Con il presente atto il Presidente del Consiglio dei Ministri, come sopra -rapp.to e difeso, ricorre a codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, per chiedere, ai sensi dell'art. 127, 1° co. Cost. (nuovo testo) e dell'art. 31 legge 11.3.1953 n. 87, la declaratoria di illegittimità costituzionale della epigrafata legge regionale, con particolare riferimento agli articoli 1 e 4; e ciò sulla base, delle seguenti motivazioni.

L'art. 1, laddove riconosce l'assistenza sanitaria mediante l'erogazione di prodotti dietetici nei soli casi specificati alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo, eccede dalla competenza legislativa regionale in materia per le seguenti ragioni:

1) violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", Infatti, l'art. 1 del d.lgs. n. 502 del 1992 attribuisce allo Stato l'individuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. Con successivi provvedimenti (d. P.C.M. 29.11.2001 e d. M. 9.6.2001) i livelli essenziali su citati sono stati infatti individuati ricomprendendo fra essi, oltre quelli indicati dalla legge regionale, anche l'erogazione di sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età. La legge regionale, pertanto, disciplinando tale livello essenziale in senso riduttivo rispetto alla normativa statale, è da considerarsi illegittima.

2) Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. La materia in esame rientra nella tutela della salute che la Costituzione riconosce quale legislazione concorrente della Regione. La determinazione dei principi fondamentali va riservata pertanto alla legislazione dello Stato. Fra tali principi fondamentali rientrano i livelli essenziali di assistenza (art. 1 d.Lgs n. 502/92; d.P.C.M. 29.11.2001; d. M. 8.6.2001) che pertanto non possono essere disciplinati dalla regione stessa.

3) Risulta censurabile anche l'art. 4 della legge regionale il quale, disponendo l'obbligo di fornire pasti differenziati ai soggetti aventi problemi connessi all'alimentazione in capo agli uffici della Pubblica Amministrazione, delle Università, degli Istituti scolastici, delle strutture ospedaliere, operanti sul territorio campano, che erogano il servizio mensa, impone un obbligo diretto a tutte le amministrazioni pubbliche e non soltanto a quelle regionali, travalicando l'ambito di competenza riservato all'ente territoriale, in violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione previsto dall'art. 120, secondo Comma, Cost.

Per le suesposte motivazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri

CHIEDE

che la Corte Ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittima la legge della Regione Campania 11.2.2003 n. 2 nei suoi articoli 1 e 4.

Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso:

- 1) estratto della deliberazione C.d.M. del 4.4.2003,
- 2) copia della legge regionale impugnata.

Roma, 14.4.2003

Avvocato dello Stato
Avv. Paolo Cosentino